COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

ATTO DISPOSITIVO N. 223

Roma, 01/06/2020

OGGETTO:

SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ SAN MARINI, <u>NEL COMUNE DI BADOLATO (CZ)</u>, SITUATA NELLA REGIONE CALABRIA.

PREMESSO

che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di *Badolato*, *loc. San Marini (CZ)*.

VISTO

il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO

che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO

che la discarica sita nel Comune di *Badolato*, *loc. San Marini (CZ)* è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO

che con nota SG-Greffe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO

che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);
- Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.
 Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità

italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

CONSIDERATO

che l'ex discarica di San Marini nel Comune di Badolato è stata utilizzata per i rifiuti solidi urbani (RSU) dal 18.12.1995 con ordinanza Sindacale 71/95 e successive, fino al 01.12.1998; la relazione Piano di caratterizzazione redatta nell'ottobre 2013 (All. 1);

VISTA VISTO

il verbale di conferenza di servizi dell'08 aprile 2014 in cui viene approvato il piano di caratterizzazione a seguito di pareri positivi di tutti gli enti coinvolti, tra cui il parere positivo con prescrizioni contenute nel parere Arpacal n° 2212 facente parte integrante del verbale stesso (All. 1 bis);

VISTA

la relazione tecnica di esecuzione del piano di caratterizzazione redatta nel giugno 2018 (All.

VISTA

la nota di protocollo 32409 del 31.07.2018 di Arpacal – Dipartimento di Catanzaro relativa alla Validazione dati analitici Arpacal in cui si afferma " ... che il set di dati forniti dalla parte è validabile." (All. 3);

TENUTO CONTO

che sulla base delle risultanze delle indagini pervenute è emersa la presenza di idrocarburi, alluminio e manganese nelle acque del piezometro P3;

TENUTO CONTO

sono state effettuate ulteriori misurazioni atte a visionare e confermare l'eventuale presenza di falda all'interno dei piezometri P1, P2 e P3;

VISTO

l'elaborato 'Piano di caratterizzazione – richiesta autorizzazione per indagini integrative' redatto nel settembre 2018 in cui si conclude "... essendo stata rinvenuta la presenza di idrocarburi nel piezometro P3 si propone di procedere ad una ulteriore verifica mediante un nuovo campionamento dei piezometri P3 e P1. Nel Piezometro P3 sarà effettuato un campionamento di tipo dinamico dopo un appropriato spurgo, atto a verificare se a distanza di tempo esso risulti o meno ancora contaminato. Il piezometro P1 sarà oggetto di prima verifica, considerato il battente idrico di circa 50 cm si procederà con un campionamento di tipo statico, Se entrambi i piezometri dovessero risultare non contaminati si procederà comunque, a seguire, con un monitoraggio mensile di verifica (circa 2-3 campionamenti). "

(All. 4);

la nota del Commissario Straordinario numero 8/9 – 16 del 21.09.2018 in cui "...si evidenzia che nulla osta all'espletamento delle indagini integrative richieste, relative agli approfondimenti ambientali e geotecnici propedeutici alla redazione dell'analisi di rischio, che si chiede di espletare con la massima consentita urgenza ..." (All. 5);

VISTA

la nota del Commissario Straordinario numero 8/9 – 32 del 24.07.2019 (All. 6) in cui si comunica di procedere "... alle indagini geognostiche integrative da svolgere sul sito. Tali indagini integrative si rendono indispensabili per meglio definire il contesto idrogeologico, in particolare sono finalizzati a definire il carattere di stagionalità o meno delle presenza di eventuale falda, nonché per valutare le conseguenti ed opportune scelte tecnico progettuali di un intervento di messa in sicurezza, bonifica o ripristino. A tal fine si allegano gli elaborati

VISTA

a. Ubicazione indagini (All. 6 bis);
b. Computo metrico

Computo metrico
Quadro economico"

Invitando "...a procedere alle citate indagini integrative emerse dalle condivise valutazioni tecniche nel corso delle riunioni svolte presso la Regione e presso gli uffici di codesta Arpacal.";

VISTA

la nota di protocollo nr. 4746 del 03.10.2019 del Comune di Badolato recante 'Appalto Piano di Caratterizzazione per l'esecuzione delle indagini ambientali e geotecniche propedeutico alla redazione delle analisi di rischio, alla progettazione preliminare dell'intervento di bonifica e/o ripristino ambientale sull'opera oggetto di intervento e alla relazione geologica di cui al piano nazionale per il sud interventi nel settore delle bonifiche per il superamento della procedura di infrazione EU 2003 – 2007 Causa C-135/05 ' (All. 7);

VISTO

il rapporto tecnico n. 04/2019 relativo alle indagini geognostiche integrative al piano di caratterizzazione, eseguite dal 31.10.2019 al 22.11.2019 (All.8);

CONSIDERATA

la nota Arpacal con cui si evince che, ai fini della validazione, le contro analisi Arpacal non risultano in linea con i dati forniti per i parametri ferro e selenio (All. 9);

VISTA

la nota del Commissario Straordinario n. 8/9 - 38 con cui si precisano alcuni punti esaminati nel corso di una riunione tecnica del 12/12/2019 e si stabilisce che "... per il parametro ferro, registrato solo a monte, il superamento delle csc non costituisce un problema ambientale in quanto è da attribuire, con ogni probabilità, ad una caratteristica del fondo naturale, per il selenio invece si rende opportuno un ulteriore approfondimento. A tal fine, in data

09.01.2020 saranno effettuati ulteriori campionamenti. In particolare, come concordato nel corso della recente riunione su indicata, i prelievi saranno effettuati sui due piezometri di valle (per i soli metalli, e comunque sia per il ferro che per il selenio), presso i laboratori di codesta Arpacal..."(All. 10):

la nota Arpacal di prot. 5444 del 07/02/2020 nelle cui osservazioni riporta "... Dalle ultime analisi Arpacal di febbraio 2020 eseguiti per i piezometri di valle P5 e P6, rispetto alle analisi di novembre 2019 del piezometro di monte P4, si rileva quanto segue: si conferma l'assenza del selenio a valle; non si rilevano superamenti delle CSC per ferro e manganese, sebbene gli stessi analiti siano presenti sopra il limite di rivelabilità; si evidenziano superamenti delle CSC per il parametro Nichel; tale parametro è risultato sempre inferiore alle CSC nei campioni di monte P4 e P3, ma presente sopra il limite di rivelabilità. Tenuto conto dei superamenti riscontarti, si ritiene opportuno proseguire con aggiornamenti dei dati idrochimici delle acque del sottosuolo della discarica (monitoraggio dei metalli)." (All. 11); l'elaborato 'Relazione tenica' riferito all'analisi di rischio nelle qui conclusioni di rischio

l'elaborato 'Relazione tecnica' riferito all'analisi di rischio nelle cui conclusioni si riporta "Alla luce delle risultanze derivate dall'analisi di rischio sito specifica condotta nella matrice sottosuolo, le CSR non risultano superate. Pertanto si può concludere che le analisi condotte, per il principio di precauzione, non indicano la necessità degli interventi di bonifica sulle sorgenti di contaminazione secondarie, ma è evidente la necessità di attuare degli interventi in modo da effettuare una messa in sicurezza del sito." (All. 12):

degli interventi in modo da effettuare una messa in sicurezza del sito." (All. 12); l'elaborato 'Relazione geologica' riferito all'analisi di rischio (All. 13);

la relazione tecnica del progetto di ripristino ambientale redatto dall'Università degli studi del

Sannio, Dipartimento di Scienze e tecnologie (All. 14);

l'elaborato "nota tecnica" riferito al progetto di ripristino ambientale redatto dall'Università degli studi del Sannio, Dipartimento di Scienze e tecnologie quale documento tecnico volto a chiarire aspetti legati all'evapotraspirazione, richiesti dagli enti partecipanti alla conferenza di servizi (All. 15);

della conferenza di servizi convocata con nota n. 8/9 - 56 del Commissario Straordinario e relativa al duplice obiettivo di approvare gli esiti dell'analisi di rischio e di approvare il progetto di ripristino ambientale, a seguito di preventivo invio e condivisione con tutti gli enti coinvolti degli elaborati tecnici;

il parere positivo rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro con nota 0009922 del 15.04.2020 (All. 16);

il verbale di conferenza di servizi del 15.04.2020 con la partecipazione della Regione Calabria, del Comune di Badolato, dei professionisti dell'elaborato Analisi di rischio sito specifico, dell'Arpa Catanzaro, del Commissario Straordinario, dei progettisti del Progetto di Ripristino, in cui si stabilisce che "...Il tavolo approva gli esiti dell'elaborato analisi di rischio. Dunque non vi sono elementi per ritenere presente un rischio sanitario derivante dalla propagazione di contaminanti sulle matrici, quali fonti secondarie di contaminazione, per tale motivo, vista la specificità del sito, valutato il rapporto costi benefici, tenuto conto delle recenti indicazioni contenute nel decreto ministeriale 46/19 sulla bonifica delle aree agricole che incentiva l'utilizzo delle fitotecnologie (da ritenere preferibili ad altre tecnologie), e soprattutto considerando le condizioni da rispettare per fuoriuscire dalla procedura di infrazione europea in corso, la soluzione progettuale più confacente è quella di un intervento di ripristino con fitotecnologia che assume al contempo una funzione di messa in sicurezza rispetto alle esigenze di miglior isolamento della fonte primaria di contaminazione." Inoltre, a seguito di ulteriore approfondimento dei dati analitici disponibili e con le integrazioni effettuate si aggiunge che "...le evidenze avvalorano il fatto che:

- il livello di mineralizzazione dei rifiuti è tale da poter considerare il corpo rifiuti alla stessa stregua della matrice suolo:

- in particolare dal test di cessione del corpo rifiuti per l'analita "nichel" si registra un livello di gran lunga inferiore alla metà del limite delle csc previste per le acque sotterranee, pertanto si evidenzia come non vi sia legame tra il corpo rifiuti e i lievi superamenti di nichel rilevati nell'ultima campagna.

...l'intervento di fito tecnologia consente un incremento delle capacità di assorbimento di acque e nutrienti, una maggiore tolleranza delle piante micorizzate ai metalli pesanti e miglioramenti vegetazionali del suolo. L'intervento di ripristino e rinaturalizzazione costituisce, inoltre, una messa in sicurezza del sito assicurando un'azione di confinamento (fito capping in alternativa al telo in hdpe) per i percorsi diretti (contatto dermico, ingestione, dispersione di polveri, ecc) e per i fenomeni di dilavamento e lisciviazione verso la falda; la limitazione della lisciviazione è quantificabile con una riduzione dell'infiltrazione efficace delle acque meteoriche di una percentuale che oscilla dal 50% fino a quasi il 100% a seconda della stagione, per effetto dell'apparato radicale e del manto

VISTO

VISTO VISTA

VISTO

TENUTO CONTO

VISTO

VISTO

VISTA

erboso/arbustivo con crescente percentuale di copertura erbacea, arbustiva ed arborea.". Nella conclusione del conferenza viene riportato "...tenendo conto delle caratteristiche specifiche del sito, l'intervento di fito tecnologia analizzato dagli enti presenti, viene ritenuto unanimamente congruo ed adeguato con la finalità di confinamento del corpo rifiuti che risultano comunque non visibili, non affioranti, mineralizzati ed inertizzati, già ricoperti da uno strato di terreno che viene rafforzato e completato dalla fito tecnologia." (All. 17);

VISTO

l'atto dispositivo del Commissario Straordinario n. 212 in cui si determina "Di approvare l'analisi di rischio sito specifico validata collegialmente nel tavolo tecnico del 15.04.2020; Di approvare il progetto di ripristino ambientale validato collegialmente nel tavolo tecnico del 15.04.2020" (All. 18);

VISTA

la determina n. 57 del 12/05/2020 del Comune di Badolato relativa all'affidamento dell'intervento di ripristino ambientale e di realizzazione della recinzione del sito, direzione e coordinamento sicurezza intervento (All. 19):

VISTA

la nota inviata dal Comune di Badolato ai soggetti affidatari in relazione alla direzione lavori, all'esecuzione dell'intervento di fito tecnologia ove viene sottolineata la necessità di rispetto della tempistica con l'improrogabile termine del 28.05.2020 come data entro cui emettere il certificato di ultimazione lavori (All. 20);

VISTO

il 'Certificato di ultimazione dei lavori e regolare esecuzione' del 23/05/2020 a firma della direzione lavori, in cui si certifica che "tutte le attività... sono state ultimate e sono state eseguite in tempo utile; ... e risultano eseguite a regola d'arte, tanto la recinzione quanto l'intervento di fito-tecnologia..." (All. 21);

DATO ATTO CHE

per l'ex discarica di Badolato, loc. San Marini (CZ):

- Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente idonea recinzione utile ad impedirne l'accesso;
- Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;
- I rifiuti presenti nel sito risultano completamente mineralizzati e non sono state ritrovate sacche di percolato o di biogas, non identificando nel corpo dei rifiuti una sorgente primaria attiva, circostanza confermata nei punti di controllo a valle idrogeologico, che testimoniano l'assenza di fenomeni di dispersione e pertanto la non sussistenza di sorgenti secondarie attive. In ogni caso, per ulteriore garanzia è stato comunque realizzato l'intervento di ripristino con fito tecnologia, anche con funzione di messa in sicurezza permanente.

VALUTATO CHE

alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerge dal certificato di regolare esecuzione dell'intervento di fito tecnologia

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO (Gen. B. CC Guseppe Vadalà)

IL CAPO DIV. COORDINAMENTO E ATTUAZIONE OPERATIVA INTERVENT (Magg. Note Fatantino)